Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 gennaio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 20 GENNAIO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **S.P.A.N. - Società Partenopea di Navigazione, società per azioni, in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **« Elvea », società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1968. — **Impresa Edile Immobiliare - I.E.I., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1968. — **« Dipenta », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1968. — **Società Cotonificio Rossi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1968. — **Coniugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1968. — **Casa di cura « Villa Gemma », società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1968 (emissione 1949 e 1956). — **S.A.I.L. - Società Azionaria Industrie e Lavorazioni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1968. — **S.A.M.E. - Società Azionaria Materiali Edilizi, società per azioni, in Chiusi (Siena):** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1968. — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1968 (emissione 1954). — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1968 (emissione 1957). — **Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & Figli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1968 (emissione 1962). — **« Decopon », Laminati decorativi, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1968. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1969. — **Polichimica SAP Farmaceutici, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1968. — **Giuseppe Aldè - Lecco - G.A.L., società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Manifatture Martiny, società per azioni, in Torino:** VI estrazione di obbligazioni 6 % 1961-1986. — **A.C.T.E.A. - Azienda Commerciale Tessuti e Affini, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1968. — **« Tessab », Tessuti, confezioni, abbigliamento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 gennaio 1968. — **Immobiliare Borromei Gorani (Immobiliare Audere), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1969. — **Cotonificio Pietro Bellora, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 dicembre 1968. — **Commercio Metallurgico - COMETAL, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1968. — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % VI e VII serie sorteggiate l'8 gennaio 1969. — **Fabbrica nazionale Pizzi M. Dematteis & C., società per azioni, in Cascine Vica - Rivoli:** n. 50 certificati obbligazionari estratti il 18 ottobre 1968. — **Fabbrica nazionale Pizzi M. Dematteis & C., società per azioni, in Cascine Vica - Rivoli:** n. 150 certificati obbligazionari estratti il 18 ottobre 1968. — **« Residence Palace », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1968. — **« Betulla », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1968. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 13 gennaio 1968. — **Società Azionaria Vermouth Aperitivi Spumanti F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S. - S.p.A., in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 13 gennaio 1969. — **« A. Carniti & C. Officine Fonderie Meccaniche Tessili Oggianesi », società per azioni, in Milano:** Sorteggio di obbligazioni. — **« Zingone - Iniziative Fondiarie S.p.a. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1969. — **« CA.ME.S. - Società per azioni », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1969 (terza estrazione). — **« CA.ME.S. - Società per azioni », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1969 (settima estrazione). — **Mario Alberti, società per azioni, in Milano:** Sorteggio obbligazioni 6 % - 1978. — **C.B.D.M. - Cantieri Beniamino Donzelli e Cartiere Meridionali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1969. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1968.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1968.

Nomina del presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con la legge 15 febbraio 1953, n. 83, istitutivo del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla nomina dei componenti del consiglio predetto per il quadriennio 14 ottobre 1968-13 ottobre 1972;

Visto il verbale della 342ª adunanza del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni tenuta il giorno 26 ottobre 1968 nella quale, a norma dell'art. 5 del citato decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, il professore Antonio Carrelli è stato designato presidente del consiglio superiore stesso;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il prof. Antonio Carrelli è nominato presidente del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio di carica del consiglio medesimo di cui alle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti..

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1968

SARAGAT

DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1968
Registro n. 56 Poste e telecom., foglio n. 068

(208)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Deiva Marina.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Deiva Marina, al quale sono assegnati per legge quindici membri, risultò costituito, in seguito alle elezioni amministrative del 19 dicembre 1965, da due contrapposti schieramenti consiliari; il più numeroso di esso, composto di ben dodici consiglieri (aderenti peraltro a due diversi orientamenti politici) elesse gli organi di amministrazione.

In seno a tale coalizione maggioritaria insorse però una profonda crisi, che si concretò, nel marzo del corrente anno, in una proposta di sfiducia nei confronti del sindaco e determinò, dopo che la proposta stessa fu respinta dal consiglio, le dimissioni del sindaco medesimo nonchè di due assessori (tutti della stessa corrente politica) delle quali fu preso atto dalla giunta provinciale amministrativa, a norma del secondo comma dell'art. 158 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Successivamente il consiglio comunale si è dimostrato incapace, malgrado la formale diffida del prefetto, di far luogo alla rinnovazione delle cariche predette.

Infatti, due adunanze furono indette dal prefetto, rispettivamente per il 15 ed il 20 luglio 1968, ai fini della sostituzione degli organi dimissionari, ma entrambe risultarono infruttuose.

Allora il prefetto, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di precisi obblighi di legge, dispose nuovamente d'ufficio due ulteriori convocazioni del predetto organo, facendo notificare ai singoli consiglieri il formale avvertimento circa l'inevitabile ricorso alla adozione dello scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, in caso di perdurante inosservanza degli obblighi stessi.

Peraltro anche tale esperimento ha avuto esito negativo in quanto, in ambedue le adunanze stabilite per il 30 luglio ed il 3 agosto 1968, il consiglio comunale non ha proceduto alla sostituzione degli amministratori dimissionari.

Del pari infruttuosa è risultata una successiva adunanza convocata a richiesta di alcuni consiglieri per il 6 dello stesso mese di agosto.

Di fronte alla manifesta carenza del consiglio comunale in ordine agli essenziali adempimenti concernenti la elezione del sindaco e di due assessori, il prefetto ha proposto lo scioglimento di quell'organo, provvedendo nel contempo alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il consiglio comunale di Deiva Marina, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistentemente omesso di far luogo a specifici adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale per il funzionamento della civica azienda, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per procedere all'adozione della misura di rigore proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 ottobre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Deiva Marina ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Vittorio Siclari, funzionario di prefettura.

Roma, addì 2 gennaio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado le formali diffide del prefetto, il consiglio comunale di Deiva Marina (La Spezia) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e due assessori, in sostituzione di quelli dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 ottobre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Deiva Marina è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Siclari, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 gennaio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(452)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 4, foglio n. 96, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 9 maggio 1968, con la quale la camera confederale del lavoro (C.G.I.L.) di Ascoli Piceno prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Gonnella Raffaele con il sig. Pagliacci Giuseppe;

Vista la nota n. 651 del 13 settembre 1967, con la quale la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Ascoli Piceno prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione stessa, il proprio rappresentante comm. Mosolino Antonio con il per. agr. Bellomo Michele;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Pagliacci Giuseppe e il per. agr. Bellomo Michele sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Ascoli Piceno — quali rappresentanti, il primo, della C.G.I.L. e, il secondo, della federazione provinciale dei coltivatori diretti — in sostituzione, rispettivamente, del sig. Gonnella Raffaele e del comm. Mosolino Antonio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1968
Registro n. 13 Lavoro e prev. soc., foglio n. 313

(212)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1968.

Norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento degli equidi e degli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il decreto del Ministro per la sanità 11 aprile 1968;

Ritenuto che occorre determinare, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 34, i criteri per la corresponsione delle indennità per gli eventuali abbattimenti e distruzione degli equidi e degli animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità dovuta per gli equidi e per gli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina eventualmente abbattuti o distrutti in quanto infetti o sospetti di infezione o di contaminazione di una delle forme morbose di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, viene fissata nella misura del 50 per cento del valore medio di mercato riferito alla specie e categoria di appartenenza degli animali.

Per quanto concerne gli equidi l'indennità anzidetta verrà corrisposta soltanto agli animali delle specie cavallina e asinina nonchè per gli ibridi mulo e bardotto utilizzati per le attività agricole, forestali o industriali o per il trasporto di mezzi pubblici con esclusione dei soggetti trottatori e galoppatori e dei mezzo sangue che hanno partecipato a competizioni ippico-sportive riconosciute dalla Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.).

Art. 2.

Una quota aggiuntiva pari al 20 per cento del valore medio di mercato viene corrisposta per gli animali il cui proprietario o chi per esso, segnalando sollecitamente in forma epistolare o telegrafica al sindaco del comune ove trovasi l'allevamento lo stato anormale dei propri animali, avrà contribuito a rendere più tempestiva l'azione di profilassi e di polizia veterinaria.

Ad un'ulteriore quota aggiuntiva pari al 10 per cento del valore medio di mercato degli animali abbattuti e distrutti hanno diritto i coltivatori diretti, sia singolarmente che associativamente, quando si verifica la condizione di cui al primo comma del presente articolo.

L'importo complessivo delle indennità è per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della amministrazione provinciale.

Art. 3.

Il valore di mercato viene rilevato dall'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato, anteriormente alla data del decreto di abbattimento, dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato avente sede nella stessa provincia.

Qualora il bollettino di cui al precedente comma non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del decreto di abbattimento o non preveda la specie o categoria ricercata, deve farsi ricorso alla media dei prezzi rilevati nei bollettini delle province contermini.

Il valore medio di mercato per ciascuna categoria viene calcolato facendo la media aritmetica dei prezzi indicati nella categoria stessa con una maggiorazione degli stessi dell'80 per cento, qualora trattasi di animali riproduttori iscritti ai libri genealogici delle rispettive razze o sottoposti a controlli funzionali.

Art. 4.

Per quanto concerne le categorie di equidi di cui al secondo comma del precedente art. 1, qualora il valore medio di mercato non possa essere accertato dai bollettini emanati dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, il predetto valore medio di mercato verrà determinato da una apposita commissione composta dal veterinario provinciale o da un suo sostituto, dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo sostituto e dal direttore dell'istituto di incremento ippico competente.

Art. 5.

Il veterinario provinciale emana ugualmente il decreto di abbattimento e di distruzione, riservandosi di procedere successivamente alla liquidazione della indennità, ancorchè non sia possibile determinare subito l'ammontare dell'indennità stessa:

a) per difficoltà di reperimento dei bollettini di mercato di cui al precedente art. 3;

b) per impossibilità di riunire tempestivamente la commissione di cui al precedente art. 4;

c) per impossibilità di escludere immediatamente la circostanza di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

La determinazione dell'indennità deve essere effettuata entro tre mesi dalla data del decreto di abbattimento nella ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente ed entro trenta giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, nell'ipotesi di cui alla lettera *c*) dello stesso comma.

Art. 6.

I documenti necessari per corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti o distrutti, o a chi per essi, le quote a carico dello Stato sono i seguenti:

a) decreto del veterinario provinciale relativo allo abbattimento e alla distruzione degli animali e con il quale è stata fissata la misura delle indennità posta a carico dello Stato e di quelle a carico dell'amministrazione provinciale;

b) attestato del sindaco del comune in cui si trovavano gli animali abbattuti, comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento; tale attestato deve essere munito del visto del veterinario provinciale per conferma;

c) attestato del sindaco del comune in cui si trovavano gli equidi abbattuti comprovante che tali animali appartenevano ad una delle categorie per le quali è prevista la corresponsione della indennità, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della presente ordinanza;

d) attestato del sindaco del comune di residenza comprovante la qualifica di coltivatore diretto o l'atto notarile attestante la costituzione della forma associativa fra coltivatori diretti;

e) attestato rilasciato dalle associazioni allevatori giuridicamente riconosciute o, in mancanza di esse dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, dal quale risulti che gli animali erano iscritti ai libri genealogici o sottoposti a controlli funzionali.

I documenti indicati nel presente articolo sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 7.

Il decreto ministeriale 22 giugno 1968, recante le norme per la corresponsione delle indennità dovute per l'abbattimento dei suidi affetti da peste suina africana o da peste suina classica, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è abrogato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 8 novembre 1968

Il Ministro per la sanità
ZELIOLI LANZINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(380)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1968.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « innesto al raccordo dell'autostrada Avellino-Salerno presso Serino-Piano d'Ischia-Campolaspierto », dell'estesa di km. 25+950, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. che si è espresso favorevolmente con voto 27 febbraio 1968, numero 263, l'amministrazione provinciale di Avellino che si è pronunciata con delibera 22 aprile 1968, n. 568 ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 875 del 18 giugno 1968, ha espresso il parere che tale strada sia da statizzare ai sensi dell'art. 2, lettera *e*), della già citata legge n. 126;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto al raccordo dell'autostrada Avellino-Salerno presso Serino-Piano d'Ischia-Campolaspierto », dell'estesa di km. 25+950, viene classificata statale con la denominazione di strada statale n. 574 « del Monte Terminio ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 20 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 107

(363)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1968.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, approvato con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1950 e modificato con decreti ministeriali in data 5 dicembre 1953 e 5 gennaio 1959;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 21 febbraio 1968 e 7 ottobre 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, allegato al presente decreto, composto di cinquantacinque articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Parma è stata istituita con decreto del dittatore dell'Emilia il 6 dicembre 1859.

Con decreto del Ministro per il tesoro del 16 novembre 1960 la Cassa ha incorporato il Monte di credito su pegno di Busseto, ed ha assunto la denominazione di « Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto », che per brevità potrà essere indicata « Cassa di risparmio di Parma ».

La cassa ha personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, con sede e direzione generale in Parma, fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia, in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 54.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) dal fondo di dotazione e dalle riserve dell'incorporato Monte di credito su pegno di Busseto;

h) da altri eventuali fondi costituiti o costituendi per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) il consiglio d'amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati a norma di legge.

Gli altri sette consiglieri sono nominati:

uno dall'amministrazione comunale;

uno dall'amministrazione provinciale;

due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, uno dei quali da scegliersi tra i cittadini del comune di Busseto;

due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna;

uno dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

I componenti il consiglio d'amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali e fra gli esperti in materia di economia e finanza.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio d'amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia di Parma.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio d'amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della cassa;

3) coloro che abbiano causato perdite alla cassa;

4) coloro che abbiano, od abbiano avuto liti con la cassa sia come attori sia come convenuti.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio d'amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio d'amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio d'amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina, sul trattamento economico, sul collocamento in aspettativa e in quiescenza, del direttore generale, dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, e sulla nomina dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 40 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 6.000.000 o durata superiore ad anni nove;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 30.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che riguardi crediti della cassa non estinti e di importo superiore a L. 50 milioni;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 30.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 20, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in qualsiasi forma e senza osservare il termine sopra precisato.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relativo alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei membri presenti e di almeno la metà dei membri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggiore tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Le funzioni di segretario del consiglio vengono assunte dal direttore generale, il quale potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da un dipendente dell'istituto. I verbali, redatti dal segretario, sono firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni riguardanti i membri del consiglio, i componenti del collegio sindacale o i dirigenti della cassa (con esclusione quindi del restante personale dipendente dall'istituto) o su argomenti di carattere riservato, sono prese a scrutinio segreto; a richiesta anche di un solo membro del consiglio, la votazione può avvenire a scrutinio segreto su qualsiasi altro oggetto all'ordine del giorno. In tal caso, se vi è parità di voti, la proposta si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato.

Titolo III

COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei membri del consiglio presenti e di almeno la metà dei membri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Le modalità di convocazione sono stabilite dal consiglio.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese all'unanimità dei presenti.

Per la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Titolo IV

COMMISSIONI DI SCONTO

Art. 17.

Presso la sede centrale nonchè presso le succursali ed agenzie possono funzionare commissioni di sconto.

Nel mese di dicembre di ogni anno il consiglio d'amministrazione fissa quali commissioni di sconto debbano funzionare, ne determina le rispettive facoltà e ne nomina i componenti.

Titolo V

PRESIDENTE

Art. 18.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni

di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, volta per volta in occasione di atti singoli o permanentemente per categorie di atti, alcune proprie attribuzioni e facoltà ad altri componenti del consiglio, a dirigenti, funzionari e impiegati della cassa.

Il presidente ha piena facoltà di nominare avvocati e procuratori per difendere e rappresentare in giudizio l'istituto.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 19.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio e possono essere confermati. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio d'amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio d'amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che all'art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio d'amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio d'amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VII

DIRETTORE GENERALE

Art. 20.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio d'amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; interviene alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa,

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio d'amministrazione;

d) provvede ad istituire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio d'amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio d'amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 21.

Il direttore generale è coadiuvato dai vice direttori generali ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 22.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dai vice direttori generali in ordine di anzianità di carica o, se di nomina contemporanea, in ordine di anzianità di età o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine da un dirigente o da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione sentito il direttore generale.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo VIII

PERSONALE

Art. 23.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 24.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio d'amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potranno essere concessi al personale prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli, mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio d'amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo IX

FILIALI

Art. 25.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Titolo X
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 26.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio d'amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia, e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 27.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 28.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 29.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 30.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 per cento dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 31.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 32.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 33.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio d'amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 34.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e depositi con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 35.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio d'amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 26.

Art. 36.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 37.

I depositanti debbono presentare almeno una volta allo anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Art. 38.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 39.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 40, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo XI
OPERAZIONI ATTIVE

Art. 40.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera f), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso la Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione o da pegno di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio d'amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera a), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 41 e 42 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da tale elencazione.

Art. 41.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 40 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggete al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 42.

Nel limite massimo di fido pari al 3 per cento del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica oltre che di notoria solvibilità.

Art. 43.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera a) dell'art. 40 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio d'amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere e) ed l) dello art. 40 non deve superare, di regola, i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

L'importo delle operazioni di cui alla lettera l) dell'art. 40 assistite da cessione o da pegno di crediti non deve superare i quattro quinti dell'ammontare dei crediti ceduti o pignorati.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere a), e) ed l), dell'art. 40.

Art. 44.

La scadenza delle cambiali, e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera e) dell'art. 40 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 45.

Le ipoteche di cui alla lettera d) dell'art. 40 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti assistiti dalle ipoteche precedenti unitamente ai crediti garantiti dalle ipoteche da iscrivere non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia gradita alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata della operazione.

Art. 46.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle

leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 per cento del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 47.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 40 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 40 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 40 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 48.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 40 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 49.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 40: complessivamente 18 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40: complessivamente 9 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 2 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 40 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 per cento del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 50.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Titolo XII

OPERAZIONI VARIE

Art. 51.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 41 e 42 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e le condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 40, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 52.

La cassa può assumere, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa e di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 53.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

Titolo XIII

BILANCIO

Art. 54.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio d'amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio d'amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 55.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(132)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « III Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere e turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell' « Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere e turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 1° al 9 febbraio 1969 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(166)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1969.

Gradazione alcolica del vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno « Moscato ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Considerato lo sfavorevole andamento della corrente campagna vendemmiale;

Sentito il parere dei competenti istituti di vigilanza;

Decreta:

Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno « Moscato » può essere posto in commercio, per la campagna 1968-69, con una gradazione alcolica inferiore a sei gradi. Tale gradazione non può essere comunque inferiore a gradi quattro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(263)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Divieto per gli allevatori di detenere o somministrare agli animali sostanze ad azione ormonale ed antiormonale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, sostituito dall'art. 15 della legge 8 marzo 1958, n. 399;

Sentito il parere della commissione tecnica istituita presso il Ministero della sanità a norma dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata per gli allevatori sia la detenzione che la somministrazione agli animali sotto qualsiasi forma e per qualunque via:

a) delle sostanze ad azione ormonale quali estrogeni, androgeni, progestativi, e simili;

b) delle sostanze ad azione antiormonale, quali i tireostatici e simili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(443)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione ordinaria 1967.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate per la seconda sessione ordinaria del 1967 della commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, confermata con altro decreto 16 luglio 1955 e rinnovata con decreto ministeriale 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1965;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco allegato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

Il Ministro: GAVA

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti, relativo alla 2ª sessione 1967

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
1. Abbozzo Carlo	17- 1-1907	Messina	Perugia	Non iscritto
2. Agarinis Vittorio	5- 8-1912	Buie d'Istria	Roma	Albo dei dottori commercialisti (elenco speciale)
3. Aiello Carlo	2[illegible]- 3-1926	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
4. Alemanni Tommaso	22- 4-1906	Visone	Roma	Non iscritto
5. Alluisini Carlo	26-11-1936	Ameglia	Carrara	Albo dei dottori commercialisti
6. Aloisio Pier Giorgio	23- 2-1932	Ovada	Torino	Albo dei dottori commercialisti
7. Ambrino Giovanni	25- 6-1908	Torino	Torino	Non iscritto
8. Andres Giovanni	21- 7-1929	Avigliana	Viareggio	Albo dei dottori commercialisti
9. Andretta Carlo	25- 1-1922	Tombolo	Tombolo	Albo dei dottori commercialisti
10. Angelucci Vitale	10- 7-1915	Archi (Chieti)	Roma	Albo dei dottori commercialisti
11. Arnone Eugenio	25- 2-1935	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
12. Averni Pietro	4- 4-1931	L'Aquila	Roma	Albo dei ragionieri
13. Badiali Giuseppe	18- 3-1915	Castel Guelfo di Bologna	Milano	Non iscritto
14. Bagnolini Enzo	16-12-1908	Perugia	Perugia	Non iscritto
15. Baracchi Paolo	18-10-1922	Modena	Milano	Non iscritto
16. Bartalesi Mario	17- 1-1914	S. Casciano in Val di Pesa	Torino	Albo dei ragionieri
17. Bartoccioli Alessandro	8- 7-1901	Perugia	Perugia	Non iscritto
18. Bechi Giulio	26- 5-1923	Firenze	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
19. Belardi Ferdinando	18- 9-1904	Salerno	Avellino	Non iscritto
20. Bellesio Franco	27- 9-1935	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
21. Berghinz Ruggero	17-10-1934	Bologna	Roma	Albo dei procuratori legali
22. Bertoni Roberto	18- 4-1920	Ravenna	Cesenatico	Albo dei ragionieri
23. Bessio Renato	7-11-1905	Perugia	Perugia	Albo dei ragionieri
24. Bianchini Bruno	4- 7-1898	Padova	Roma	Non iscritto
25. Bini Franco	5- 9-1937	Prato	Prato	Albo dei dottori commercialisti
26. Bisconti Giuseppe	22- 4-1931	Palmi	Roma	Albo degli avvocati
27. Bissoni Italo	24- 7-1914	Sondrio	Milano	Non iscritto
28. Blotto Ferdinando	3- 8-1901	Biella	Biella	Albo dei dottori commercialisti
29. Bollini Bruno	12- 2-1910	Empoli	Empoli	Non iscritto
30. Bolognini Italo	10- 2-1916	Ponte in Valtellina	Sondrio	Albo degli avvocati
31. Bontempi Silvio	20- 9-1915	Senigallia	Milano	Non iscritto
32. Borlone Pompeo	10- 6-1931	Villanova del Sillaro	Roma	Non iscritto
33. Borziani Franco	5-11-1926	Reggio Emilia	Reggio E.	Albo dei dottori commercialisti
34. Braglia Giuseppe	24- 1-1921	Scandiano	Reggio E.	Albo dei dottori commercialisti
35. Brancasi Alessandro	20-10-1904	Carovigno	Roma	Non iscritto
36. Brandimarte Alceo	23- 9-1914	Taranto	Taranto	Albo dei dottori commercialisti
37. Brunello Rosa Maria	8-10-1935	Vicenza	Vicenza	Albo dei ragionieri
38. Bucarelli Antonio	9-11-1928	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
39. Buonocore Alfonso	11- 3-1933	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
40. Cacioppo Mario	11- 9-1911	La Spezia	Roma	Non iscritto
41. Calarco Luigi	23- 2-1925	Messina	Messina	Albo dei ragionieri
42. Caldarone Feliciano	15- 2-1908	Carinola	Roma	Albo dei dottori commercialisti
43. Calveri Desio	25- 1-1937	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Albo dei dottori commercialisti
44. Caminiti Umberto	14- 3-1918	Siracusa	Roma	Non iscritto
45. Campanini Walter	7- 8-1904	Mirandola	Roma	Non iscritto
46. Cantone Gennaro	29-11-1907	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
47. Canzano Cosmo detto Cosimo	14- 4-1917	Teano	Milano	Albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri
48. Caporale Errico detto Enrico	21-10-1910	Acerra	Napoli	Albo dei ragionieri
49. Cappa Mario	26- 7-1884	Casale Monferrato	Casale Monferrato	Albo degli avvocati
50. Cardinali Enrico	21- 3-1912	Iesi	Foligno	Albo dei ragionieri
51. Cariati Ennio	9-11-1926	Cosenza	Cosenza	Albo dei dottori commercialisti
52. Casales Ferruccio	20- 7-1907	Palermo	Palermo	Albo degli avvocati
53. Casarubea Roberto	29- 9-1914	Palermo	Palermo	Albo dei dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
54. Castagnetti Piramo	13-11-1921	Reggio Emilia	Milano	Albo dei ragionieri
55. Castelvetri Enzo	7-10-1934	Bologna	Bologna	Albo dei ragionieri
56. Castiati Vittorio	21- 3-1906	Fossano	Roma	Non iscritto
57. Castiglioni Adelio	25- 9-1930	Daverio (Varese)	Daverio	Albo dei ragionieri
58. Cattaneo Ugo	12- 8-1933	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
59. Ceccarini Veniero	4- 3-1931	Livorno	Livorno	Albo dei ragionieri
60. Cecconelli Gian Felice	18- 5-1932	Spello	Udine	Albo dei dottori commercialisti
61. Cecconi Giovanni	12- 9-1908	Cave	Roma	Non iscritto
62. Celentano Luciano	16-11-1915	Piano di Sorrento	S. Agnello di Sorrento	Albo dei dottori commercialisti
63. Cerbone Gaetano	26-10-1907	Afragola	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
64. Cernuto Carmine	24-10-1911	Marsiglia (Francia)	Milano	Non iscritto
65. Cerri Pietro Angelo	21- 1-1939	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
66 Cerruti Giovanni Franco	30-12-1939	Biella	Torino	Albo dei ragionieri
67. Ceruzzi Giuseppe	2-10-1932	Torre Pellice	Torre Pellice	Albo dei dottori commercialisti
68. Cevenini Carlo	10-12-1937	Livorno	Livorno	Albo dei ragionieri
69. Chieppa Sebastiano	12- 3-1935	Trani	Trani	Albo dei ragionieri
70. Cimaschi Pietro	13-12-1905	Brescia	Brescia	Non iscritto
71. Cioffi Ferdinando	30- 4-1913	Napoli	Napoli	Albo degli avvocati
72. Ciompi Enzo	13- 4-1911	Firenze	Siena	Albo dei dottori commercialisti
73. Cocchini Gustavo	9- 2-1918	Torano Nuovo	Milano	Albo dei ragionieri
74. Cogliati Dezza Marcello	27- 3-1922	Roma	Roma	Albo degli avvocati
75. Comelli Luigi	1- 7-1916	Milano	Arona	Non iscritto
76. Corso Giuseppe	10- 8-1909	Augusta (Siracusa)	Roma	Albo degli insegnanti scuole medie
77. Costa Pietro	14-10-1929	Imola	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
78. Curti Giuseppe	21-11-1930	Pavia	Pavia	Albo dei ragionieri
79. Dalla Barba Lelio	6- 4-1896	Vicenza	Padova	Non iscritto
80. Danesi Giuliano	25- 6-1924	Pistoia	Prato	Albo dei dottori commercialisti
81. Dante Marco	17- 1-1923	Savigliano	Torino	Albo dei dottori commercialisti
82. De Dominicis Alessandro	4- 1-1915	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
83. Dejure Donato	23- 8-1901	Bari	Bari	Albo dei dottori commercialisti
84. D'Elia Giuseppe	28- 3-1904	Milano	Roma	Non iscritto
85. Dell'Acqua Augusto	8- 7-1921	Milano	Milano	Non iscritto
86. Dell'Acqua Giovanni	18- 6-1922	Baronissi	Salerno	Albo degli avvocati
87. Dell'Utri Armando	8- 2-1937	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
88. De Martis Eduardo	29- 9-1910	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
89. De Matteis Alfredo	13-10-1916	Lecce	Pistoia	Albo dei dottori commercialisti
90. De Santis Nicola	15- 9-1911	Bomba	Castiglion della Pescaia	Non iscritto
91. Des Dorides Enrico	29- 7-1932	Soriano nel Cimino	Frascati	Non iscritto
92. De Simone Rubens	15- 3-1925	Napoli	Napoli	Non iscritto
93. Di Gennaro Tommaso	24- 4-1905	Massalubrense (Napoli)	Portici	Albo dei dottori commercialisti
94. Di Gennaro Vincenzo	26- 5-1905	Napoli	Portici	Albo dei dottori commercialisti
95. Di Giovanni Roberto	17- 5-1899	Civitavecchia	Civitavecchia	Albo dei ragionieri
96. Di Maio Luigi	26- 6-1938	Salerno	Salerno	Albo dei ragionieri
97. Dini Filiberto	10-12-1914	Terranuova Bracciolini	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
98. Dini Guido	1- 1-1913	Firenze	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
99. Donati Cesare	18- 3-1911	Bologna	Milano	Non iscritto
100. Donella Waifro	29-10-1924	San Massimo all'Adige	Verona	Albo dei dottori commercialisti
101. Dozin Emilio	8- 5-1907	Napoli	Roma	Non iscritto
102. Esposito Salvatore	1- 4-1914	Napoli	Milano	Albo dei dottori commercialisti
103. Falai Aldo	5-11-1915	Firenze	Prato	Albo dei ragionieri
104. Farina Cesare	5- 7-1934	Frascati	Frascati	Albo dei dottori commercialisti
105. Fasoli Claudio	21- 9-1923	Monza	Monza	Albo dei dottori commercialisti
106. Fazio Lorenzo	31-10-1901	Catania	Catania	Albo dei dottori commercialisti
107. Ferrara Salvatore	2- 6-1929	Sommatino	Caltanissetta	Albo degli avvocati
108. Ferrazzi Ambrogio	6- 5-1912	Cassano Magnago	Monza	Albo dei dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
109. Ferro Giovanni	19-10-1935	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
110. Fier Renato Alberto	9- 1-1912	Milano	Roma	Albo dei dottori commercialisti
111. Fiorini Pier Luigi	4- 3-1929	Lastra a Signa	Empoli	Albo dei dottori commercialisti
112. Foscari-Widman Rezzonico Aurelio	12- 7-1934	Venezia	Venezia	Albo dei dottori commercialisti
113. Franzina Lodovico	7- 2-1928	Vicenza	Padova	Albo dei ragionieri
114. Frugoli Cesare	20- 6-1935	Carrara	Marina di Carrara	Albo dei dottori commercialisti
115. Galantino Angelo	10- 2-1915	Taranto	Taranto	Albo degli avvocati
116. Gallenzi Antonio	10-12-1928	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
117. Galliani Camillo	4- 7-1910	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
118. Gargantini Silvestro	2-10-1937	Gessate	Gessate	Albo dei ragionieri
119. Gariglio Pier Giuseppe	1-11-1938	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
120. Garramone Carlo	14- 5-1920	Roma	Roma	Non iscritto
121. Gatta Guglielmo	6-11-1931	Roma	Roma	Albo dei procuratori legali
122. Gatti Guglielmo	9- 8-1924	Roma	Milano	Non iscritto
123. Ghini Alfonso	24- 5-1922	Bologna	Milano	Albo dei dottori commercialisti
124. Giannini Glauco	10- 1-1931	Rimini	Rimini	Non iscritto
125. Gibertini Carlo	9- 4-1915	Modena	Modena	Albo dei dottori commercialisti
126. Gimpel Bruno	15- 9-1927	Gaedens-Finchley (Inghilterra)	Milano	Non iscritto
127. Giracca Alda in Crabbi	8- 3-1928	Varese	Milano	Non iscritta
128 Girotti Luigi	16- 6-1911	Milano	Varese	Albo dei dottori commercialisti e ragionieri (elenco speciale)
129. Girotto Riccardo	26- 6-1912	Pianezza	Pianezza	Non iscritto
130. Giuncato Ugo	4- 4-1934	Chieti	Roma	Non iscritto
131. Grassi Carlo	4- 7-1912	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
132. Grassi Luigi	12- 2-1922	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
133. Grimaldi Bernardo	11- 5-1905	Bra	Torino	Albo dei dottori commercialisti
134. Grossi Leopoldo	29- 9-1907	San Miniato	Livorno	Albo dei dottori commercialisti
135. Gualdi Andrea	2- 7-1926	Modigliana	Forlì	Albo dei ragionieri
136. Guaraldi Carlo	6-12-1910	Finale Emilia	Torino	Albo dei dottori commercialisti
137. Guerra Pietro	31- 1-1926	Roma	Roma	Albo degli avvocati
138. Guglielmino Stefano	30-11-1903	Marsiglia (Francia)	Milano	Non iscritto
139. Gusmitta Fabrizio	7- 1-1939	Pescia	Sesto S. Giovanni	Albo dei ragionieri
140. Gutweniger Luigi	9- 2-1907	Merano	Merano	Non iscritto
141. Karner Antonio	13- 6-1906	Prato allo Stelvio	Bolzano	Albo dei dottori commercialisti
142. Lai Angelo	12- 7-1920	Cagliari	Cagliari	Albo degli avvocati
143. Lanata Maurizio	2-12-1937	Genova	Genova	Albo dei dottori commercialisti
144. Lanzoni Ortello	31- 5-1907	Bologna	Bologna	Albo degli avvocati
145. Lazzari Rodolfo	14- 1-1935	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
146. Lazzaretti Franco	9- 2-1925	Cascina	S. Prospero di Cascina	Albo dei dottori commercialisti
147. Leone Loris	5- 3-1934	Napoli	Napoli	Albo degli avvocati
148. Levi Minzi Giuseppe	31- 5-1923	Padova	Milano	Non iscritto
149. Lombardi Vittorio	2-11-1925	Siena	Pistoia	Albo dei dottori commercialisti
150. Lucchetti Salvatore	6- 3-1908	Canale Monterano (Roma)	Roma	Albo dei dottori agronomi
151. Luppi Mario	30- 3-1912	S. Possidonio (Modena)	Roma	Non iscritto
152. Macchi Emilio Antonello	3- 3-1937	Milano	Como	Albo degli avvocati
153. Magazzino Ciro	22- 1-1930	Ginosa	Milano	Albo dei periti industriali
154. Maglia Carmelo	26- 4-1925	Catania	Catania	Albo dei ragionieri
155. Magnaldi Roberto	5-11-1920	Bagnasco	Savona	Albo dei ragionieri
156. Magri Orazio	31- 8-1923	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
157. Manaresi Bruno	6-12-1925	Imola	Imola	Albo dei ragionieri
158. Manfredi Gino	2-10-1894	Roma	Roma	Albo degli avvocati
159. Mannucci Giovanni	23-10-1914	Livorno	Roma	Albo dei dottori commercialisti
160. Marchesin Angelo	1- 5-1920	Fontanelle di Oderzo	Treviso	Albo dei dottori commercialisti
161. Marchi Domenico	16- 6-1921	Napoli	Napoli	Albo degli avvocati
162. Maresca Francesco	16- 1-1912	Firenze	Firenze	Albo dei dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
163. Mariani Lucio	19-10-1936	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
164. Marini Paolo	10- 5-1932	Monserrato-Cagliari	Cagliari	Albo dei ragionieri
165. Mariotti Paolo	29- 8-1936	Roma	Roma	Albo degli avvocati
166. Masini Enzo	1- 5-1926	Firenze	Firenze	Albo dei dottori commercialisti
167. Masini Giorgio	3-12-1926	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti (non esercente)
168. Massa Ferrante	18-4-1903	Torino	Genova	Albo dei dottori commercialisti
169. Masserini Marialuisa ved. Gattinoni	2-10-1921	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
170. Mattera Fernando	1- 5-1913	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
171. Meduri Antonino	17- 8-1917	Gallina di Reggio Calabria	Fraz. Ravagnese R. C.	Albo dei dottori commercialisti (elenco speciale)
172. Meglio Francesco	9- 4-1924	Napoli	Napoli	Albo dei ragionieri
173. Mele Gabriele	24- 5-1913	Bonnanaro	Sassari	Albo dei dottori commercialisti
174. Migliorisi Aldo	24- 4-1934	Milano	Milano	Albo dei dottori commercialisti
175. Milani Nestore	21- 4-1912	Stradella (Pavia)	Stradella	Albo dei dottori commercialisti
176. Miozzi Giovanni Battista	24- 5-1927	Lonigo	Venezia - Mestre	Albo dei dottori commercialisti
177. Miraglia Ugo	5- 3-1910	Marano di Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
178. Modica Ugo	6- 9-1928	Palermo	Palermo	Albo degli avvocati
179. Montemartini Guido	4- 9-1911	Pavia	Pavia	Albo degli avvocati
180. Morandi Angelo	19- 7-1926	Milano	Milano	Non iscritto
181. Moretto Vezio	1- 3-1922	S. Biagio di Callalta	Padova	Albo dei dottori commercialisti
182. Murroni Umberto	19-11-1924	Iglesias	Roma	Albo dei ragionieri
183. Nardone Mario	23- 5-1918	Ancona	Roma	Non iscritto
184. Nencini Meteldo	24- 8-1921	Certaldo	Certaldo	Albo dei ragionieri
185. Neri Ugo	3-10-1912	Siena	Milano	Albo dei dottori commercialisti
186. Nicolini Renato	27- 3-1921	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti (elenco speciale)
187. Nicolò Giovanni	13-11-1936	Sora	Milano	Albo dei dottori commercialisti
188. Nola Gennaro	29- 9-1910	Venafro	Venafro	Non iscritto
189. Nordio Ernani	28- 9-1909	Chioggia	Venezia	Non iscritto
190. Novaresio Remo	13- 3-1922	Fossano (Cuneo)	Torino	Albo dei dottori commercialisti (elenco speciale)
191. Nucci Gian Carlo	19-11-1933	Genova	Genova	Albo dei ragionieri e dei dottori commercialisti
192. Nuzzo Giuseppe	22- 7-1938	Ovada	Torino	Albo dei ragionieri
193. Palagi Mario	24- 3-1913	Pietrasanta	Pietrasanta	Albo dei dottori commercialisti
194. Palazzolo Enzo	15-10-1928	Udine	Manzano	Albo dei dottori commercialisti
195. Panelli Ugo	11- 1-1930	Napoli	Napoli	Albo degli avvocati
196. Parola Angelo	17- 1-1920	Savona	Milano	Non iscritto
197. Pasquini Filippo Andrea	10- 3-1922	Milano	Milano	Albo degli avvocati
198 Pecorella Vincenzo	22- 1-1928	Marsala	Marsala	Albo degli avvocati
199. Pellizzari Ampelio	28- 9-1925	Vicenza	Torino	Albo dei ragionieri
200. Pelos Angelo	22- 7-1932	Palermo	Palermo	Albo dei ragionieri
201. Pertusati Natale	28- 5-1908	Como	Como	Albo dei dottori commercialisti
202. Petrelli Gino	2- 6-1891	Ancona	Napoli	Non iscritto
203. Petrocchi Luigi	21- 4-1912	Livorno	Livorno	Albo dei dottori commercialisti
204. Pezzoli Lorenzo	4-10-1900	Leffe (Bergamo)	Bergamo	Non iscritto
205. Piazza Renato	30-10-1933	Socchieve	Milano	Albo dei procuratori legali
206. Pigozzi Pasquale	31-12-1905	Piadena	Cremona	Albo dei dottori commercialisti
207. Pilloni Salvatore Gino	2-12-1924	Oristano	Oristano	Albo dei dottori commercialisti
208. Pozzi Liano	26- 5-1929	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Albo dei ragionieri
209. Ramoino Tullo	6- 8-1908	Roma	Roma	Albo dei ragionieri
210. Ranieri Giuseppe	11-10-1928	Bari	Milano	Albo degli avvocati
211. Ranzo Spartaco	5- 4-1905	Roma	Roma	Non iscritto
212. Rasile Angelo	13- 2-1929	Pontelandolfo	Macomer	Albo dei dottori commercialisti
213. Ravasi Vittorio	7- 4-1920	Tripoli (Libia)	Milano	Albo dei ragionieri
214. Rech Adolfo	24- 8-1912	Cairo (Egitto)	Roma	Non iscritto
215. Renoldi Lazzaro	29- 9-1921	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
216. Renzanigo Gabriella	25-10-1935	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
217. Ricciardi Antonio	15-12-1902	Napoli	Napoli	Non iscritto

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
218. Richeri Giovanni	11- 3-1910	Calice Ligure	Varese	Albo degli avvocati
219. Rimini Carlo	1- 8-1932	Verona	Verona	Albo dei dottori commercialisti
220. Rinaldi Emidio	30- 5-1930	Foggia	Foggia	Albo dei ragionieri
221. Rolle Lelio	21- 2-1908	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti (elenco speciale)
222. Rossi Onorato	14-11-1931	Pescara	Torino	Albo dei ragionieri
223. Rota Francesco	28- 5-1909	Torino	Torino	Albo dei dottori commercialisti
224. Rubbi Emilio	15- 6-1930	Bologna	Bologna	Albo dei dottori commercialisti
225. Sacco Nicolò detto Nicola	3- 7-1918	Mazzara del Vallo	Torino	Albo dei dottori commercialisti
226. Salmojraghi Francesco	17-11-1907	Milano	Milano	Non iscritto
227. Salvucci Amedeo	16- 8-1932	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Albo dei dottori commercialisti
228. Santandrea Roberto	4- 4-1936	Genazzano	Roma	Albo dei ragionieri
229. Santoro Mario	9-11-1921	Casagiove	Casagiove	Albo dei ragionieri
230. Savorana Lorenzo	25- 2-1928	Trento	Trento	Albo degli avvocati
231. Scalabrini Cesare	1- 5-1928	Scandiano	Scandiano	Albo dei ragionieri
232. Scaramella Paolo	23- 8-1931	Napoli	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
233. Scarpelli Gino	6- 8-1920	Scarperia	Firenze	Non iscritto
234. Schieppati Angelo Amos	27-11-1898	Paderno Dugnano	Milano	Albo dei ragionieri
235. Scisciò Enzo	26- 4-1924	Cisterna Latina	Roma	Non iscritto
236. Scuteri Ugo	9- 3-1921	Caulonia	Milano	Albo degli avvocati
237. Serio Filippo	13- 8-1909	Palermo	Palermo	Non iscritto
238. Severini Luciano	18-12-1939	Milano	Milano	Albo dei procuratori legali
239. Severino Pier Renato	23-10-1927	Stresa	Milano	Albo dei dottori commercialisti
240. Simone Carlo	17- 1-1932	Fara Filiorum Petri	San Donato Milanese	Non iscritto
241. Solbiati Luigi	15- 2-1935	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Albo dei ragionieri
242. Solimena Fernando	25-12-1919	Como	Como	Albo dei dottori commercialisti
243. Sorbi Otello	4-11-1903	Firenze	Napoli	Non iscritto
244. Spinaci Raul	12- 1-1925	Fermignano	Urbino	Non iscritto
245. Stigliano Alfredo	22-12-1906	Sapri	Roma	Albo dei dottori commercialisti
246. Stracquadanio Raffaele Maria	14 3-1930	Castelfidardo	San Donato Milanese	Albo dei dottori commercialisti
247. Strina Michele	16- 9-1928	Roma	Milano	Albo degli avvocati
248. Tallandini Angelo	8-10-1911	Venezia-Mestre	Venezia - Mestre	Non iscritto
249. Tappainer Giovanni Battista	6- 4-1908	Arco	Arco	Albo dei ragionieri
250. Testi Giampaolo	13- 1-1929	S. Giuliano Terme	Pisa	Non iscritto
251. Tiralosi Paolo	1- 8-1921	Catania	Roma	Non iscritto
252. Todeschini Tomaso	23- 3-1939	Milano	Milano	Albo dei ragionieri
253. Tommasoli Mario	18- 6-1911	Verona	Verona	Albo degli avvocati
254. Torcello Angelo	22-11-1909	Savona	Savona	Albo dei ragionieri
255. Torri Tullio	21-12-1908	Sgurgola	Brescia	Albo dei ragionieri
256. Trevi Umberto	2-11-1930	Ancona	Ancona	Albo dei dottori commercialisti
257. Tricoli Attilio	9- 2-1921	Roma	Napoli	Albo dei dottori commercialisti
258. Uccello Enrico	3- 5-1923	Milano	Milano	Albo degli avvocati
259. Valisa Gaetano	2-10-1896	Luino	Varese	Non iscritto
260. Vasconi Sergio	10-11-1935	Torino	Torino	Albo dei ragionieri
261. Vassallo Giuseppe	21- 8-1911	Riposto	Napoli	Non iscritto
262. Verzeletti Piero	18-10-1924	Roma	Brescia	Albo dei ragionieri
263. Via Mario	4- 9-1904	Roma	Roma	Non iscritto
264. Villata Sergio	3-11-1927	Monza	Monza	Albo dei dottori commercialisti
265. Viola Sandrino detto Sandro	1- 2-1911	Brescia	Varese	Albo dei dottori commercialisti

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
266. Vivanti Vito	14- 9-1915	Roma	Milano	Non iscritto
267. Zaccaria Dante	22-10-1911	Meldola	Genova-Sampierdarena	Albo dei ragionieri
268. Zaccarini Carlo	14-11-1927	Faenza	Scandiano	Albo dei ragionieri
269. Zaccone Italo	22- 4-1919	Acqui Terme	Acqui Terme	Albo dei ragionieri
270. Zammerini Filippo	3- 1-1900	Roma	Roma	Albo dei dottori commercialisti
271. Zanetti Emilio	26-10-1931	Bergamo	Bergamo	Non iscritto
272. Zeuli Salvatore	25-12-1923	Napoli	Napoli	Albo dei dottori agronomi
273. Ziliotto Giulio	13-10-1910	Verona	Verona	Albo dei dottori commercialisti
274. Zitelli Innocenzo	2- 7-1919	Roma	Roma	Non iscritto
275. Zoccola Aldo	31- 7-1911	Alba	Mandello del Lario	Non iscritto
276. Zorzi Renato	23- 5-1933	Treviso	Treviso	Albo dei dottori commercialisti
277. Zucchini Antonio	26- 8-1920	Forlì	Modena	Non iscritto

Roma, addì 16 dicembre 1968

Il presidente della commissione centrale: P. PITTIRUTI

(149)

DECRETO PREFETTIZIO 30 dicembre 1968.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto prefettizio n. 2119.1.15.4 Div. 3ª del 5 aprile 1965, con il quale fu ricostituito per il triennio 15 aprile 1965-14 aprile 1968 il consiglio provinciale di sanità;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del predetto consesso per il triennio 1° gennaio 1969-31 dicembre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, recante nuove norme in materia di costituzione, attribuzione e funzionamento di detto consesso;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il parere del medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1° gennaio 1969-31 dicembre 1971 è così ricostituito:

il prefetto o chi ne fa le veci, presidente;

il medico provinciale, membro di diritto;

il veterinario provinciale, membro di diritto;

il presidente del tribunale civile e penale di L'Aquila, membro di diritto;

l'ingegnere capo del genio civile, membro di diritto;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;

il capo dell'ispettorato regionale del lavoro, membro di diritto;

l'ufficiale medico più elevato in grado residente nel capoluogo, membro di diritto;

l'ufficiale sanitario del comune di L'Aquila, membro di diritto;

il direttore della sezione medico micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, membro di diritto;

il direttore di sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, membro di diritto;

il dott. Pompeo Spennati, medico condotto;

il prof. Giuseppe Bolino, presidente di amministrazione ospedaliera;

il dott. Mario Morosi, direttore sanitario dell'ospedale civile di L'Aquila;

il prof. Gianfranco Natali, primario medico ospedaliero;

il prof. Pasquale Ficara, primario chirurgo ospedaliero;

il prof. Fabrizio De Matteis, medico chirurgo ospedaliero pediatra;

il dott. Angelo Acitelli, medico chirurgo;

il dott. Giuseppe De Giorgio, medico chirurgo;

l'ing. Guido Conti e l'ing. Antonio Iannamorelli, esperti in ingegneria sanitaria urbanistica e in edilizia ospedaliera;

l'avv. Francesco Martinez, esperto in materia amministrativa;

il dott. Remo Palladini, rappresentante dell'ordine dei medici;

il dott. Vincenzo Carnicelli, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

il dott. Antonio dell'Orso, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

Paola Stagnini, rappresentante del collegio delle ostetriche;

Antonina Canu, rappresentante del collegio degli infermieri professionali, del collegio delle vigilatrici d'infanzia e del collegio delle assistenti visitatrici;

il dott. Elvio Monti, rappresentante dell'I.N.P.S.;

il dott. Oscar Maschiocchi, rappresentante dello I.N.A.I.L.;

il dott. Sandro Marinelli, rappresentante dell'I.N.A.M.

Espleterà le funzioni di segretario il dott. Lucio Gialloreti, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

L'Aquila, addì 30 dicembre 1968

Il prefetto: MATTUCCI

(168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile sito in Ravenna

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.62/13894 in data 3 gennaio 1969, sentito il Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Ravenna, via Anastagi - via Roma, di proprietà dei signori De Lorenzi Ugo Gianni, De Lorenzi Maria Antonietta o Maria Antonia, Donati Alfeo e Tucci Amedeo, per un prezzo non superiore a L. 61.200.000 (sessantunomilioniduecentomila).

(225)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile sito in Reggio Emilia.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.63/13895 in data 3 gennaio 1969, sentito il Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Reggio Emilia, via Emilia S. Pietro, di proprietà dell'impresa Degola e Ferretti, per un prezzo non superiore a L. 58.000.000 (cinquantottomilioni).

(226)

Riconoscimento dell'esplosivo per uso pirotecnico denominato « Polvere special »

L'esplosivo per uso pirotecnico denominato « Polvere special » fabbricato dalla ditta Salvatore Sabino nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria I, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(317)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « M. C. Astra »

L'esplosivo da mina denominato « M. C. Astra » fabbricato dalla Società esplosivi Monferrato nel proprio stabilimento di Murisengo (Alessandria), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto, con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(315)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 9-SP »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 9-SP », a suo tempo assegnato alla ditta Bastoni Dario, con sede in La Spezia, via Felice Cavallotti n. 24, devono considerarsi smarriti, in seguito ad eventi bellici dell'anno 1944, e pertanto fuori corso.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di La Spezia.

(302)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1968, a seguito della dispensa dall'ufficio per limiti di età, del notaio dott. Vincenzo Baratta, è stato revocato, a decorrere dal 21 aprile 1967, l'accreditamento presso la Direzione provinciale del tesoro di Napoli per le operazioni di debito pubblico, già conferito al notaio stesso con decreto ministeriale 28 ottobre 1947.

(311)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Prest. Red. 3,50 % (1934)	86.675 (nuda proprietà)	Colavolpe Clementina, Andrea e Natale, fu Natale, minori sotto la patria potestà dalla madre Crisi Alfonsina, fu Ferdinando, ved. Colavolpe, domiciliati a Trecchina (Potenza). *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Crisi Alfonsina fu Ferdinando, ved. di Colavolpe, domic. a Trecchina (Potenza) giusta domanda Lauria del 1° giugno 1920	5.900

Roma, addì 3 gennaio 1969

(171)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a duecentosettanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231 per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentosettanta posti di notaio;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esame a duecentosettanta posti di notaio indetto con decreto 1° aprile 1968 è costituita nel modo seguente:

Spataro dott. Salvatore, procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, presidente effettivo;

Ferrati dott. Angelo, magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente;

Picceo dott. Giovanni, magistrato di Corte di appello, con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro effettivo;

Visalli dott. Nicolò, magistrato di Corte di appello con funzioni di direttore di ufficio nel Ministero di grazia e giustizia, membro supplente;

De Martini prof. Angelo, insegnante di materie giuridiche nell'Università di Pisa, membro effettivo;

Gessa prof. Carlo, insegnante di materie giuridiche nella Università di Macerata, membro supplente;

de Martino dott. Alfredo e Moscatelli dott. Giovanni, notai in Roma, membri effettivi;

Bruno dott. Nicolò e Marchese dott. Alfonso, notai in Roma, membri supplenti.

Esercitano le funzioni di segretario i seguenti magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia:

Moltoni dott. Mario, magistrato di Corte di appello;
Velardi dott. Francesco, magistrato di tribunale;
Aliberti dott. Fulvio, magistrato di tribunale;
d'Ovidio dott. Pietro, magistrato di tribunale.

L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato dai seguenti cancellieri in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia:

Maccarelli Armando, cancelliere capo di tribunale;
Lavecchia Nicola, cancelliere capo di tribunale;
Pucci Giuseppe, cancelliere capo di tribunale;
Fava Giuseppe, cancelliere capo di pretura;
Botti Sergio, cancelliere di 1ª classe;
Politi dott. Salvatore, cancelliere di 1ª classe.

La spesa presunta per l'anno finanziario 1968 di L. 600.000, graverà sul cap. 1051 e cioè L. 500.000 sull'art. 3 e L. 100.000 sull'art. 8.

Inoltre la somma di L. 60.000 (sessantamila) graverà sul capitolo 1024.

Roma, addì 6 dicembre 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1969
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 57

(275)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Concorso per esami a due posti di segretario di 3ª classe della categoria di concetto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di segretario di 3 classe della categoria di concetto, da adibire a lavori di programmazione su elaboratori elettronici, presso lo Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello Spettacolo.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di un titolo di istruzione di scuola media di secondo grado;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione.
Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, nonchè coloro che si trovino nei casi dell'art. 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;
b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;
c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;
d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);
e) per i profughi di territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;
f) per i profughi dai territori esteri;
g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;
h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia o da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;
i) per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:
a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole, fino al limite massimo di anni 40.
Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:
a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per coloro già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni; ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

— per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della Categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10,ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande siano dipendenti di ruolo dell'E.N.P.A.L.S.;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godere dei diritti politici e non essere incorsi; qualora non sia stata raggiunta la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

L'ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso o dalla nomina coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

F) essere immuni da condanne e procedimenti penali;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 4 del regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro in data 21 maggio 1963, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.
Domande di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, da redigersi su carta da bollo da L. 400, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. in Roma, ufficio del personale, viale Regina Margherita n. 206 — C.A.P. 00198 — entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, per la cui compilazione può essere seguito lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2), dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) residenza;

i) il proprio domicilio o recapito (con l'indicazione del numero del C.A.P) al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) di impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, da un cancelliere, ovvero da un funzionario competente a ricevere la domanda; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'E.N.P.A.L.S.; è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale, se prestano servizio presso la Direzione generale.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'E.N.P.A.L.S. dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. La data di arrivo della domanda sarà certificata ad ogni effetto dal timbro a calendario dell'E.N.P.A.L.S. Non si terrà conto, altresì, delle domande che, pur presentate in termini utili, siano state erroneamente inviate ad altra amministrazione che non sia l'E.N.P.A.L.S.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata, a norma dello art. 3 del regolamento organico del personale, dal presidente dell'E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 5.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

Ai concorrenti sarà data tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui avverranno dette prove.

Le comunicazioni dell'ente, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o carta d'identità;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto.

Art. 6.
Prove di esame

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

Prova scritta:

1) rappresentazione di un processo automatico di elaborazione per mezzo di diagramma a blocchi e scrittura delle istruzioni necessarie per il relativo programma esecutivo.

Prova orale:

1) nozioni su calcolatori elettronici.

2) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, con particolare riferimento alle funzioni istituzionali dell'Ente.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Per superare l'esame orale i concorrenti dovranno ottenere una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice predisporrà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata.

A parità di votazione complessiva si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Il consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.L.S., approverà la graduatoria e, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale dell'E.N.P.A.L.S.

A tutti i candidati dichiarati idonei verrà data comunicazione del posto da essi occupato nella graduatoria. La comunicazione sarà disposta dal direttore generale dell'E.N.P.A.L.S a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici; precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento organico dell'E.N.P.A.L.S., alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Agli effetti della concessione della elevazione dei limiti di età o delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, debbono far pervenire all'E.N.P.A.L.S. — Ufficio del personale — i sottoelencati documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione, o copia in bollo del foglio matricolare o dello stato di servizio militare;

b) i concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti. I concorrenti che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione in bollo del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, numero 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati od invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nello art. 2, della lett. *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, dovranno produrre il certificato di iscrizione nei rispettivi elenchi, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli aspiranti potranno, comunque, produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza e preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Art. 10.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla Direzione generale dell'E.N..PA.L.S. — Ufficio del personale — entro il termine di quarantacinque giorni dal

ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) titolo di studio originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza; per i minori degli anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che impediscono, a termini delle disposizioni vigenti, il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) certificati dei carichi pendenti su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica o dalla pretura del luogo ove il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura o pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi e mutilati del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi dell'art. 1 — ultimo comma — della *legge 2 aprile 1968, n. 482*, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

h) documento, in bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di segretario di 3ª classe delle categorie di concetto mediante provvedimento del presidente dell'E.N.P.A.L.S. previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

La nomina dei vincitori che, per giustificato motivo assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, i segretari di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'E.N.P.A.L.S., previa deliberazione del comitato esecutivo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'E.N.P.A.L.S. dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova compete il trattamento economico stabilito per la qualifica di segretario di 3ª classe della categoria di concetto.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'E.N.P.A.L.S. ritenga giustificato, non assumano servizio nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del presidente dell'ente.

Roma, addì

Il presidente: LUPIS

ALLEGATO 1

(Schema da seguire nella compilazione della domanda)

All'Ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Ufficio del personale - viale Regina Margherita, 206 - 00198 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di segretario di 3ª classe della categoria di concetto con mansioni di programmazione su elaboratori elettronici presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicare anche se sia stata concessa l'amnistia, l'indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e si impegna di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Chiede che gli siano inviati al seguente indirizzo l'avviso di convocazione per le prove di esame e ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . .

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, da un cancelliere, ovvero da un funzionario competente a ricevere la domanda, oppure dal comandante della compagnia o unità di appartenenza.

La firma dell'autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione delle firme, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con lo E.N.P.A.L.S. è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale, se prestano servizio presso la direzione generale.

---

(1) Tale indicazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME DELLA PROVA ORALE

1) *Nozioni su calcolatori elettronici*:

costituzione schematica dei calcolatori e concetto di programazione;

struttura delle informazioni, linguaggi compilativi, sistemi di numerazione dei calcolatori;

controlli tecnici, funzione dei registri e delle reti logiche; organi elementari dei calcolatori;

organizzazione delle procedure di elaborazione.

2) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale*:

rapporto di lavoro: lavoro autonomo e lavoro subordinato; contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato; periodo di prova; diritti ed obblighi del datore di lavoro e del lavoratore; trattamento economico; varie forme di retribuzione; sospensione del rapporto di lavoro; risoluzione del rapporto di lavoro;

assicurazioni sociali: natura giuridica; soggetti attivi e passivi; premi e contributi; prestazioni; varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assegni familiari ed integrazioni salariali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie;

ENPALS: funzioni istituzionali; suoi organi centrali e periferici.

(11806)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Magenta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Magenta (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1968 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Magenta, nell'ordine appresso indicato:

1. Rabacchino dott. Ferdinando	punti	88,86	su 132
2. Ioli dott. Giovanni	»	86,90	»
3. Cerruti dott. Carlo	»	86,13	»
4. Ferruzza dott. Antonino	»	79,57	»
5. Scalia dott. Benedetto	»	78,36	»
6. Sciascia Giuseppe	»	77,16	»
7. Mistretta dott. Francesco	»	76,70	»
8. Palmieri dott. Lazzaro Giorgio	»	76,23	»
9. Mancini dott. Rocco	»	76 —	»
10. Pace dott. Domenico	»	75,95	»
11. Springolo dott. Vittorio	»	75,86	»
12. Carucci Domenico	»	74,16	»
13. Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
14. Bonini Celso	»	73,95	»
15. Bottaro Pietro	»	73,50	»
16. Spani dott. Tommaso	punti	73,06	su 132
17. Lopez dott. Ugo	»	72,99	»
18. Russo Luigi	»	72,83	»
19. Milano Alberto	»	72,66	»
20. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
21. Benecchi dott. Fernando	»	72,33	»
22. Bartelloni dott. Manlio	»	71,86	»
23. Crisopulli dott. Domenico	»	71,27	»
24. Bernardi Celio	»	71 —	»
25. Geraci dott. Vincenzo	»	70,92	»
26. Fabbiani dott. Grazioso	»	69,28	»
27. Magnani Giovanni	»	68,89	»
28. Pellei Athos	»	68,41	»
29. Mangiaterra dott. Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	67,83	»
30. Vitale Francesco	»	67,83	»
31. Bruschi dott. Vinicio	»	67,64	»
32. Sallustio dott. Vito	»	67,51	»
33. Rollone Eusebio	»	66,50	»
34. D'Ancona dott. Antonio	»	66,20	»
35. Secli dott. Ernesto	»	65,80	»
36. Tamburrano Nicola	»	65,08	»
37. Perruggino Giovanni, art. 4 legge 8 agosto 1954, n. 748	»	64,66	»
38. Parini Antonio	»	64,66	»
39. Baldacchino dott. Emanuele	»	62,10	»
40. Forlani dott. Remo	»	61,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(231)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7120 e 7121 in data 25 giugno 1968, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Vista la lettera in data 9 novembre 1968 del comune di Contursi con la quale si dà comunicazione della rinunzia dell'ostetrica Bove Luisa alla condotta ostetrica di quel comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Bove Luisa;

Considerato che l'ostetrica Di Nobile Gerarda, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Di Nobile Gerarda è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Contursi.

Il sindaco del comune di Contursi è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 18 dicembre 1968

Il medico provinciale: GALLO

(105)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.